

**SCHEMA DI**  
**ACCORDO EX ART. 18 L.R. EMILIA ROMAGNA 24.3.2000 N. 20**  
**per l'attuazione dell'intervento denominato "AREA FOX PETROLI"**

Oggi

in Rimini, presso la residenza Municipale,

tra le seguenti parti:

**FOX PETROLI SPA**, con sede in Pesaro, Via Senigallia n. 29 (C.F. e P.IVA 00642590418) in persona di \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua veste e qualità di \_\_\_\_\_ allo scopo autorizzato con delibera di CdA in data \_\_\_\_\_

(d'ora in poi indicata anche, per brevità: "*la Società*")

e

**COMUNE DI RIMINI**, con sede in Piazza Cavour n. 27 C.F. e P.IVA 00304260409 in persona di \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua veste e qualità di \_\_\_\_\_ allo scopo autorizzato con delibera di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(di seguito anche: "*il Comune*")

si conviene e stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- 1)** la Società è proprietaria di un'area sita in Rimini, via Circonvallazione Meridionale n. 66, catastalmente identificata al Fg. 85 Mapp. 91, di superficie pari a mq 4.674 c.a., classificata dagli strumenti urbanistici come "*Ambito urbano consolidato*", secondo la definizione contenuta all'art. 5.2 N.T.A. del Piano Strutturale Comunale approvato con delibera C.C. n. 15 del 15.3.20116; ovvero, più precisamente, come sub-ambito "*AUC.6*", *alias* "*Ambiti consolidati costituiti da aree libere o edificate solo parzialmente*", secondo l'articolazione contenuta all'art. 51 del Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera C.C. n. 16 del 15.3.2016, che ne detta la relativa disciplina al successivo art. 56;
- 2)** su detta area insiste attualmente un impianto di deposito carburanti con superfici coperte per mq 1.100 c.a., che la Società è intenzionata a dismettere, anche in considerazione del fatto che il suo posizionamento appare incongruo rispetto al contesto, essendo posto appena al di fuori delle mura e del centro storico e altresì nelle vicinanze del parco pubblico che circonda l'Arco di Augusto, circondato da aree vocate prevalentemente alla residenza, servizi, commercio e simili;

3) la Società ha quindi elaborato uno studio di fattibilità, indicativo e non prescrittivo, depositato in data 27/7/2017 integrato il 19/12/2017 e il 30/01/2018, che prevede la realizzazione *in loco* di una medio-piccola struttura di vendita (b1.2), con relative dotazioni territoriali, prevedendo a tal fine l'utilizzazione di 1.670 mq c.a di Superficie Complessiva (Sc), con una SV comunque inferiore a mq. 1500;

**CONSIDERATO CHE:**

4) la superficie dell'area di proprietà della Società, pari a c.a 4.674 mq, sarebbe in grado di ospitare il suddetto intervento, posto che al suo interno possono essere realizzati 1.670 mq di Sc, gli spazi per le dotazioni dovute, pari a 640 mq c.a in applicazione dell'art.6.6 comma 3 bis di PSC, e i parcheggi pertinenziali calcolati in proporzione alla SV secondo quanto disposto dalla DCR 1253/1999 e smi; tali quantitativi di dotazioni, calcolati sulla base della proposta progettuale e delle consistenze risultanti dai titoli abilitativi pregressi, dovranno comunque essere verificati in sede di progetto definitivo prima della sottoscrizione del presente accordo;

5) nondimeno, la Società ha elaborato una proposta che prevede la realizzazione di un parcheggio pluripiano al fine di soddisfare l'esigenza di posti auto a servizio della collettività in una zona che è strategica per la città, ma che ne è carente;

6) lo studio di fattibilità prevede la localizzazione di detta struttura in parte sull'area privata, in parte su un'area limitrofa, appartenente al demanio del Comune, su cui attualmente insiste un parcheggio pubblico di 58 posti auto, catastalmente identificata al Fg. 85 Mapp. 1349, 1351 e 1355, di superficie pari a c.a 1.974 mq, classificata dagli strumenti urbanistici come "*P-parcheggio esistente*".

Lo studio prevede inoltre la dismissione di altri 13 posti auto collocati lungo il lato occidentale di via Bramante ove è ipotizzato l'ingresso al parcheggio pluripiano;

7) più nel dettaglio, l'ultima integrazione la proposta prevede la creazione di un parcheggio di capienza pari a circa 320 posti auto che nello studio progettuale sono suddivisi in: 295 posti auto in struttura pluripiano e 25 posti auto all'esterno.

La proposta progettuale essendo in una fase analoga ad uno studio di fattibilità non si può considerare quindi definitiva nell'individuazione del numero dei posti auto e nella loro ripartizione in: pubblici, privati e pertinenziali. I dati definitivi diverranno evidenti con la presentazione di un progetto definitivo che comunque dovrà prevedere almeno 300 posti auto complessivi.

Va precisato che lo studio di fattibilità non indica la superficie di vendita della struttura commerciale, al variare della quale varia conseguentemente il numero dei parcheggi pertinenziali: a riguardo, considerando che di norma circa 1/3 della superficie complessiva destinata all'esercizio

commerciale è utilizzata per funzioni complementari alla vendita, quali magazzini, uffici e altro, si può comunque ipotizzare una superficie di vendita pari a circa 1.100 mq, in base alla quale i parcheggi pertinenziali dovuti per legge risulterebbero quindi pari a circa 90 posti auto.

In base a tale ipotesi, che dovrà essere accertata in fase di progetto definitivo, i posti auto saranno così suddivisi, nel rispetto dei vincoli riportati:

- parcheggi pubblici nella misura di 110 posti auto, di cui 71 corrispondenti a quelli delocalizzati dall'area demaniale, 26 quali standard (determinati considerando un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio) comprensivi di quelli ceduti al Comune in luogo del verde pubblico di standard, non reperibile all'interno del comparto; ulteriori 13 verranno infine ceduti dalla Società al Comune come onere aggiuntivo;
  - parcheggi privati a rotazione destinati all'uso pubblico, a tariffe concordate con l'Amministrazione, analoghe per importo a quelle oggi applicate nel centro storico cittadino (es.: piazza Gramsci), ma con possibilità di diversa regolamentazione per gli orari notturni e per i giorni festivi, di modo tale da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione;
  - parcheggi pertinenziali delle strutture di vendita nella misura di circa 90 posti auto, la cui utilizzazione sarà soggetta a tariffa al pari dei parcheggi privati ad uso pubblico, con modalità che verranno in concreto definite in sede di convenzione, previa valutazione delle possibili soluzioni tecniche e delle normative vigenti;
- 8)** posto che la soluzione prevista nello studio di fattibilità con riferimento al verde pubblico da cedere al Comune quale dotazione territoriale non è accoglibile, nel corso degli incontri le Parti hanno valutato che detto obbligo possa essere ugualmente assolto mediante cessione di posti auto nella misura già prevista dal precedente punto della presente premessa, localizzati e realizzati all'interno del parcheggio pluripiano; con la conseguenza che le aree che lo stesso Studio individuava come verde, percorsi pedonali, collegamenti verticali, ecc resteranno di proprietà privata, ma soggette a servitù di uso pubblico, con conseguente obbligo per la Società di curarne la gestione e la manutenzione.

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- 9)** gli strumenti urbanistici vigenti assoggettano a POC la nuova edificazione all'interno degli ambiti AUC.6 (l'art. 5.2 PSC, punto 7, in tema di "Direttive al RUE", dispone infatti che, qualora gli ambiti urbani consolidati coincidano in toto o in parte con "aree a bassa densità edificatoria o completamente inedificate", dette aree debbano essere di norma destinate ordinariamente a verde pubblico, salvo che, tramite inserimento in POC, siano consentiti interventi di nuova costruzione);

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

**10)** l'art. 18 della L.R. n. 20/2000 prevede la possibilità per l'Amministrazione di concludere accordi con i soggetti privati per assumere negli strumenti urbanistici *"previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione"*, indicando all'interno degli accordi stessi *"le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale"* e *"la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3"*;

**11)** la proposta presentata dalla Società integra gli estremi previsti dalla norma.

Difatti, considerato che l'area della Società non è pienamente aderente alla definizione degli AUC 6, in quanto non è ineditata e non presenta una bassa densità edificatoria, e che la legge regionale demanda al RUE la disciplina generale relativa agli ambiti consolidati, si ritiene che la trasformazione di tale area possa essere regolata dal RUE senza necessità di inserimento nel POC, ma tramite la presentazione di un permesso di costruire convenzionato.

**12)** la proposta è da considerarsi di rilevante interesse pubblico in quanto:

- a) determina la riqualificazione dell'area per effetto della dismissione dell'impianto e dei fabbricati esistenti, oramai obsoleti, procedendosi al contempo a realizzare interventi edilizi caratterizzati da elevata qualità architettonica, energetica e sismica;
- b) è in grado di produrre benefici effetti per lo sviluppo economico della città, in attuazione della delibera di C.C. n. 56 del 24/11/2016, *"Atto d'indirizzo finalizzato alla definizione del "pacchetto imprese" in attuazione delle linee programmatiche di mandato per gli anni 2016-2021"*, volta ad incentivare le attività imprenditoriali sul territorio comunale;
- c) comporta il potenziamento qualitativo e quantitativo della città pubblica attraverso il consolidamento del sistema dei servizi e delle dotazioni a parcheggio pubblico, tramite la realizzazione di un'unica struttura di parcheggio pubblico e privato ad uso pubblico.

In particolare, per quanto concerne tale ultimo aspetto, occorre dare atto che l'intervento appare rispondente agli obiettivi del PSC per la città storica, il quale, attraverso il Quadro conoscitivo e la Relazione illustrativa, individua i fattori di criticità funzionale e ambientale che interessano la città storica e le strategie e le principali linee di azione da perseguire, in coerenza con il Masterplan strategico.

Difatti, all'art. 5.1 c. 6 il Piano individua la necessità di *"migliorare l'accessibilità del centro storico attraverso il trasporto pubblico e i percorsi pedonali e ciclabili; incrementare l'offerta di sosta in parcheggi attrezzati nelle aree a ridosso del centro storico"*; e all'art. 6.9 c. 2 individua gli interventi necessari per il miglioramento del sistema della mobilità, prevedendo tra questi *"il completamento del sistema dei parcheggi urbani di attestamento intorno al centro storico e presso i nodi del trasporto pubblico"*;

Al contempo, tale esigenza non potrebbe essere soddisfatta dal Comune in via autonoma attraverso la realizzazione, all'interno dell'area di sua proprietà, di una quantità di parcheggi analoga a quelli che la Società verrà in tal modo ad offrire. Ipotizzando infatti di voler realizzare sull'area pubblica un parcheggio pluripiano con capienza analoga, vista la conformazione dell'area e, dovendosi detrarre la porzione inutilizzabile per garantire il rispetto delle distanze dai confini e le porzioni necessarie per la realizzazione delle rampe d'accesso, per avere un numero sufficiente a garantire economicità ed efficacia la struttura dovrebbe avere una considerevole altezza (8/9 piani) con impatto negativo sul paesaggio, una scarsa funzionalità e maggiori costi di realizzazione.

In questa prospettiva, per consentire l'attuazione sinergica dell'intervento le Parti, in quanto proprietarie delle aree su cui esso dovrà essere realizzata, hanno condiviso il progetto dell'assetto complessivo di quella che la variante al RUE identificherà come "Area Fox Petroli", accordandosi quindi per la redistribuzione/riassegnazione delle rispettive proprietà in esito al positivo collaudo del parcheggio. Si procederà quindi ad attribuire alla Società l'area del Comune, preventivamente sdemanializzata, e al Comune la proprietà divisa dei posti auto del parcheggio pluripiano, oltre la quota di parti comuni indivise (in particolare, della superficie corrispondente ai parcheggi pubblici ivi realizzati, sia quelli delocalizzati, che quelli richiesti quali standard dell'intervento, che quelli ceduti gratuitamente per effetto del presente accordo).

- 13)** il contributo straordinario previsto dall'art.16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 non è dovuto, in quanto, pur essendo l'area identificata come ambito consolidato edificato la cui attuazione è demandata al POC (AUC.6), tuttavia, poiché tale area non presenta i requisiti fissati dall'art. 5.2 comma 7 del PSC, si ritiene che la sua trasformazione debba essere regolata dal RUE, che assume come limite massimo edificabile quanto già stabilito dal PSC vigente, oltre alla realizzazione di un'importante dotazione a servizio della città, la cui redditività, stimabile in rapporto a strutture analoghe già realizzate, servirà esclusivamente a garantire l'ammortamento dell'investimento, in quanto vincolata al rispetto di tariffe calmierate.

In ogni caso, l'accordo prevede la cessione all'Amministrazione di dotazioni di parcheggio aggiuntive rispetto ai limiti di legge, che potrebbero comunque compensare l'eventuale incremento di valore della struttura commerciale generato dalla variante. In sede di progetto definitivo che dovrà essere presentato prima della sottoscrizione del presente accordo, saranno effettuate le verifiche sull'effettivo soddisfacimento dei criteri sopra descritti.

**DATO ATTO CHE:**

sono quindi intercorsi incontri tra le Parti, volti al raggiungimento del presente accordo;

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e stipula dunque quanto segue:

### **Art. 1 - Valore delle premesse e oggetto dell'accordo.**

- 1.1 La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si intendono qui integralmente riportati.
- 1.2 In particolare, le Parti danno espressamente atto che lo studio di fattibilità di cui in premessa ha valore indicativo e non prescrittivo, e che pertanto il progetto definitivo potrà discostarsene, per effetto di modifiche consensualmente apportate dalle Parti, ovvero che si rendano necessarie ai fini dell'ottenimento dei necessari atti di assenso da parte degli Enti e uffici competenti.
- 1.3 Il presente accordo è destinato ad accedere ad apposita variante al R.U.E., volta a dettare apposita normativa per l'area oggetto del presente accordo, costituita dalle aree di proprietà del Comune e della Società di cui in premessa, d'ora in poi indicata come "*Area Fox Petroli*" (ovvero come "*l'Area*"), classificata come Ambito Urbano Consolidato assoggettato a specifica disciplina dettata dal RUE stesso, secondo quanto meglio specificato agli articoli successivi.

### **Art. 2 - Impegni delle Parti.**

- 2.1 Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
- 2.2 Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, essi osserveranno il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunte, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi stabiliti e dei documenti di pianificazione relativi.
- 2.3 L'efficacia degli impegni assunti dal Comune e dalla Società con la sottoscrizione del presente accordo è subordinata all'approvazione della variante al R.U.E. cui esso è destinato ad accedere. L'esito della determinazione dell'organo consiliare potrà portare anche ad un parziale accoglimento ovvero alla necessità di introdurre talune modifiche ai contenuti dell'accordo. In tale caso le Parti

potranno variare o integrare le presenti clausole negoziali, fermo il diritto della Società di recedere dal predetto accordo.

### **Art. 3 - Impegni della Società.**

3.1 La Società si impegna a realizzare all'interno dell'Area:

1) 1.670 mq c.a di Sc, con relativi standards;

Si dà atto che si tratta di usi già ammessi in precedenza all'interno del subambito in questione.

A tal fine, l'intervento prevede l'utilizzazione di 1.670 mq c.a di Sc, ottenuta attraverso, l'applicazione dell'Ut previsto dagli strumenti urbanistici per l'AUC 6 ( $Ut=0,3$  mq/mq), e l'incremento fino al 20% in applicazione del "Regolamento delle misure volontarie per la Bioedilizia", a norma del comma 3, art. 51 R.U.E.;

2) un parcheggio con capienza complessiva (in base allo studio di fattibilità e fatto pertanto salvo quanto previsto al punto 1.2) di circa 320 posti articolati in: parcheggi pubblici, pertinenziali e privati, nelle quantità descritte in premessa, con la finalità di recuperare almeno in parte la carenza di parcheggi a servizio del centro storico, risultando pertanto perfettamente in linea con gli obiettivi delineati dal PSC per la città storica.

Al fine di riservare particolare attenzione alla vicinanza con le antiche mura, nel dettaglio il progetto prevedrà che la struttura destinata a parcheggio consista in due piani al massimo fuori terra, con terzo livello a lastrico solare e un piano interrato; mentre la parte commerciale consisterà al massimo di due piani fuori terra.

3.2 La Società si impegna inoltre a realizzare e cedere al Comune le dotazioni territoriali così come descritte in via indicativa e non prescrittiva dal presente accordo e che saranno definite in sede di permesso di costruire convenzionato (così come descritte al punto 7 del considerato), nonché a versare il contributo di costruzione nella misura dovuta.

Le Parti concordano che tutte le opere e aree pubbliche, al pari di quelle private ad uso pubblico afferenti a: percorsi, gallerie, collegamenti verticali e orizzontali e tutte le aree verde comprese quelle pensili, dovranno essere gestite e mantenute dalla Società.

3.3 La Società si impegna alla realizzazione completa della rotatoria tra Via D. Bramante e V. Melozzo da Forlì, secondo il progetto definitivo già redatto dall'Amministrazione Comunale di valore stimato in circa € 150.000 lordi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla base della proposta in circa € 120.000.

3.4 In sede di redazione della variante al RUE sarà compito della Società compiere approfondimenti geologici necessari alle verifiche di micro zonazione sismica di III livello di approfondimento. Inoltre

in sede di presentazione del progetto definitivo la Società dovrà farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio del permesso di costruire e delle procedure necessarie alla definizione della VIA.

#### **Art. 4 - Impegni del Comune.**

4.1 Il Comune si impegna ad avviare la procedura volta all'approvazione di un'apposita variante al RUE, la quale prevedrà un'apposita normativa/scheda inerente l'AUC denominato "*Area Fox Petrol*", il quale ricomprenderà all'interno di un unico perimetro le suindicate aree attualmente classificate come AUC6 e P (quest'ultima destinata ad essere sdemanializzata da parte del Comune).

4.2 Ad avvenuta approvazione di detta variante, il Comune riconoscerà alla Società la legittimazione a presentare la richiesta di permesso di costruire convenzionato per l'intervento in progetto e alla relativa realizzazione, avendo inteso attribuire al presente accordo valore di preliminare di cessione dell'area in precedenza appartenente al demanio comunale, con conseguente immissione nel possesso dell'area stessa. Resta peraltro inteso che la cessione definitiva dell'area potrà intervenire solo in seguito al collaudo favorevole del parcheggio pluripiano, e alla sua presa in carico da parte del Comune.

4.3 A seguito dell'approvazione di detta variante e della conseguente piena efficacia del presente accordo, il Comune si impegna a compiere tutte le attività, ad adottare tutti i provvedimenti e a sottoscrivere tutti gli atti necessari all'attuazione dell'accordo stesso e alla realizzazione dell'opera descritta, in particolare a sdemanializzare l'area attualmente di sua proprietà e a sottoscrivere tutti gli atti di trasferimento dei diritti inerenti la medesima, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4.2, a pena di responsabilità per inadempimento alle obbligazioni quivi assunte.

4.4 Per l'intero comparto varranno le seguenti disposizioni:

- Tipo di intervento edilizio ammesso: DR, NC.
- Ut max: 0,3 mq/mq da calcolarsi sulla sola porzione AUC6, la Sc massima potrà essere incrementata degli incentivi previsti a seguito dell'applicazione del "*Regolamento Misure Volontarie per la Bioedilizia*".
- H max: m. 6,00 esclusi vani scale, vani tecnici e pergolati.
- Tipi di uso ammessi: b1.1, b1.2, purché la Sv complessiva determinata dalla somma delle diverse attività non superi 1.500 mq.
- Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato.

4.5 Verranno inoltre dettate in sede di convenzione allegata al permesso di costruire le opportune prescrizioni attuative tra cui:

- a) le modalità e i tempi di realizzazione del parcheggio pluripiano (in particolare: il termine ultimo; il quale dovrà comunque essere fissato nel rispetto dei termini di legge per l'inizio e l'ultimazione dei lavori oggetto di permesso di costruire);
- b) le garanzie a vantaggio dell'Amministrazione in caso di mancata realizzazione del parcheggio pluripiano entro il termine ultimo previsto in convenzione, le quali potranno coprire il minor costo tra quanto necessario per l'eventuale riduzione in pristino delle opere eseguite sull'area di proprietà comunale e per l'ultimazione e il collaudo del parcheggio stesso;
- c) l'ubicazione dei posti auto pubblici all'interno del parcheggio, che dovrà essere tale da garantire al Comune una gestione efficace ed efficiente improntata all'unitarietà, e le modalità di gestione dei posti auto pubblici, ad uso pubblico e pertinenziali, ivi comprese le relative tariffe, che il Comune affiderà secondo le norme di legge e regolamentari con valori che dovranno risultare analoghi a quelli oggi adottati nelle zone più pregiate del centro storico (ad esempio per piazza Gramsci). Sarà consentita alla Società la possibilità di una diversa regolamentazione dei parcheggi ad uso pubblico per gli orari notturni e per i giorni festivi, di modo tale da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione; inoltre, per quanto concerne i parcheggi pertinenziali, si precisa che la loro utilizzazione sarà soggetta a tariffa al pari dei parcheggi privati ad uso pubblico, con modalità che verranno in concreto definite in sede di convenzione, previa valutazione delle possibili soluzioni tecniche e delle normative vigenti;
- d) le garanzie per quanto concerne le opere di riqualificazione e bonifica inerenti l'impianto di distribuzione carburanti oggetto di dismissione.

#### **Art. 5 - Spese derivanti dal presente accordo.**

5.1 Saranno a carico della Società tutte le spese tecniche derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo. Saranno altresì a carico della stessa tutte le spese, di qualsiasi natura, relative al frazionamento e trasferimento della proprietà delle aree oggetto del presente accordo e dalla sua attuazione.

#### **Art. 6 - Norme finali.**

6.1 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, e le norme ed istituti richiamati nel presente atto.

6.2 La Parte privata prende atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

**Art. 8 – Allegati**

8.1 Sono sottoscritti ed uniti a far parte integrante del presente atto gli allegati e precisamente lo studio progettuale presentato in data 27/7/2017 ed integrato il 19/12/2017 e il 30/01/2018.

L.C.S.

Per FOX PETROLI SPA

Per il COMUNE DI RIMINI